

Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intende proporre delle modifiche di carattere tecnico ad alcune disposizioni di legge regionale.

Nel merito,

L'articolo 1 apporta una modifica all'articolo 12 della l.r. 19/2021 relativamente alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, al fine di evitare incertezze circa il momento il cui la cancellazione produce i propri effetti.

Il comma 1 dell'articolo 2 modifica l'articolo 65 della l.r. 22/2021, vale a dire il testo unico regionale del commercio, relativamente alla procedura di subentro nelle attività familiari di commercio ambulante, sostituendo le parole "in fase di subentro" con quelle, più chiare di "in caso di subentro".

Con la modifica introdotta al comma 2 dell'articolo 2 il rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento di impianti di carburante lungo la rete stradale ordinaria, attribuita ai Comuni, torna di competenza della Regione.

L'articolo 3 modifica alcune disposizioni contenute nella l.r. 33/2012, come modificata dalla l.r. 2/2023 in materia di apicoltura, alla luce dell'impegno assunto a livello regionale in sede di esame della l.r. 2/2023 da parte del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 4 della proposta contiene la proroga al 30 giugno 2024 dell'attuale assetto dei compartimenti di pesca dei molluschi bivalvi. Tale proroga si rende opportuna alla luce del fatto che l'attuale assetto appare compatibile con le risultanze del monitoraggio scientifico effettuato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 20/2017 e concluso nel 2021; in particolare, il monitoraggio ha confermato la validità dell'assetto attuale, che rappresenta un buon compromesso tra tutela della risorsa e produttività per le imprese. La validità di tale assetto era stata già confermata dalla d.g.r. 118/2012, che stabiliva, nel regime gestionale ordinario, aree di pesca coincidenti con quelle inizialmente previste per la durata del periodo transitorio.

La d.g.r. 118/2012 era stata impugnata con ricorso al TAR Marche RG n. 301/2012. Con sentenza n. 570 dell'11/10/2022 il TAR ha respinto il ricorso, pertanto le determinazioni della d.g.r. 118/2012 restano valide.

L'articolo 5 contiene una disposizione di semplificazione normativa e dispone l'abrogazione espressa della legge regionale 6 giugno 2017, n. 19 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio"), della quale sono tuttora vigenti unicamente gli articoli 12 (Disposizioni di attuazione), 13 (Clausola valutativa), 14 (Invarianza finanziaria); tali articoli risultano essere inapplicabili in quanto le altre disposizioni della medesima legge sono già state abrogate dalle pertinenti disposizioni della l.r. 22 del 2021. Pertanto, al fine di semplificare l'ordinamento regionale si rende opportuno provvedere all'abrogazione della l.r. 19 del 2017 nel suo complesso.

L'articolo 6 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 contiene la dichiarazione d'urgenza, finalizzata a rendere la proposta di legge immediatamente applicabile.